

1)

Pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 4.

2)

Regolamento di esecuzione: vedi D.P.P. 17 dicembre 2012, n. 46.

Art. 1 (Finalità)

(1) La presente legge disciplina l'accertamento della morte e la cremazione dei cadaveri, nel rispetto del senso comunitario della morte.

(2) Al fine di rispettare il senso comunitario della morte, sono consentite forme rituali di commemorazione.

Top

Art. 2 (Accertamento e denuncia di morte)

(1) L'accertamento della morte e la denuncia delle cause di morte sono effettuate dal personale medico competente.

Top

Art. 3 (Espianto dello stimolatore o del defibrillatore)

(1) Il medico che accerta la morte, o la persona delegata dal medesimo, provvede all'espianto – ove presente – dello stimolatore o del defibrillatore cardiaco dalla salma.

Top

Art. 4 (Mezzi di protezione)

(1) Il personale addetto all'attività funebre utilizza gli adeguati mezzi di protezione per prevenire il rischio biologico, indipendentemente dalla causa del decesso.

Top

Art. 5 (Veglia funebre e trasporto della salma)

(1) La veglia funebre a domicilio, per il tempo strettamente necessario e qualora non sussistano motivi igienici ostativi, nonché il trasporto della salma dal domicilio al luogo di osservazione cimiteriale sono effettuati previo apposito nulla osta del medico competente.

(2) Il trasporto della salma fuori dal territorio provinciale avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale.

Top

Art. 6 (Autorizzazione alla cremazione)

(1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto o dei suoi familiari, espressa tramite testamento, dichiarazione rilasciata al comune dell'ultima residenza o iscrizione ad un'associazione riconosciuta avente tra le proprie finalità quella della cremazione.

Top

Art. 6/bis (Tariffe)

(1) Su proposta del gestore del crematorio, con decreto del Presidente della Provincia vengono stabilite le tariffe per la cremazione.

(2) Per favorire le cremazioni nel pubblico interesse i comuni possono prevedere, nei rispettivi ordinamenti cimiteriali, un rimborso parziale della tariffa per la cremazione per coloro che hanno diritto alla sepoltura in un cimitero sul territorio comunale. 3)

3)

L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Top

Art. 7 (Conservazione delle ceneri)

(1) L'urna sigillata contenente le ceneri può essere conservata in un cimitero o consegnata al soggetto affidatario.

(2) In caso di interrimento dell'urna è fatto obbligo di interporre uno strato minimo di terreno di 40 centimetri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

Top

Art. 8 (Affidamento dell'urna cineraria)

(1) Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, può essere soggetto affidatario dell'urna cineraria.

(2) L'affidamento di cui al comma 1 è autorizzato dal comune di residenza del defunto, che tiene altresì l'apposito registro.

(3) L'affidatario dell'urna cineraria può chiedere che nel cimitero del comune di residenza o di decesso sia tenuta memoria dei dati anagrafici del defunto.

Top

Art. 9 (Dispersione delle ceneri)

(1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dal comune.

(2) La dispersione delle ceneri è effettuata ed è eseguita dal/dalla coniuge, da un familiare o da un'altra persona a tal fine autorizzata dall'avente diritto o dall'esecutore testamentario. In mancanza di diverse indicazioni dell'avente diritto ovvero in caso di iscrizione del defunto ad un'associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione, la dispersione delle ceneri può essere effettuata da una persona delegata dall'associazione stessa.

Top

Art. 10 (Informazione)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano e i comuni favoriscono e promuovono l'informazione alla cittadinanza sulle diverse pratiche funerarie, comprese la cremazione, l'affidamento delle ceneri e le modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

Top

Art. 11 (Regolamento di esecuzione)

(1) Con regolamento di esecuzione sono determinati:

i soggetti che accertano la morte;
i soggetti che redigono la denuncia di morte;
le norme tecniche relative al trasporto dei cadaveri e delle ceneri;
la disciplina dell'autorizzazione alla cremazione;
le norme tecniche relative ai feretri e all'urna cineraria;
la disciplina dell'affidamento dell'urna cineraria;
la disciplina e i luoghi di dispersione delle ceneri.

Top

Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Le ceneri derivanti da cremazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della volontà del defunto, espressa in qualsiasi modo.

(2) L'adeguamento dei regolamenti cimiteriali da parte dei comuni dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.